

Sentenza: 23 gennaio 2019, n. 42

Materia: produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; governo del territorio

Giudizio: conflitto di attribuzione tra enti

Limiti violati: artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione

Ricorrenti: Regione Abruzzo

Oggetto: decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2017 (Adeguamento del decreto 7 dicembre 2016, recante: disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, alla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2017).

Esito: dichiarazione di spettanza allo Stato del potere di adozione del decreto 9 agosto 2017

Estensore: Francesca Casalotti

Sintesi:

La Regione Abruzzo ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2017, relativo ai titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. Tale decreto, ad avviso della ricorrente, avrebbe modificato il precedente disciplinare tipo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 dicembre 2016 senza garantire un adeguato coinvolgimento regionale, pur trattandosi nella fattispecie di chiamata in sussidiarietà in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e di «governo del territorio», con conseguente violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione.

La Corte ripercorre la storia della disciplina del titolo minerario, precisando che esso costituisce il titolo concessorio unico. Tale titolo è stato introdotto dall'art. 38, comma 5 e ss., del d.l. 133/2014 (poi conv. nella l. 164 del 2014) in sostituzione dei titoli abilitativi precedenti di cui alla l. 9/1991, vale a dire il permesso di prospezione e di ricerca e la concessione di coltivazione. L'art. 1, comma 240, lett. c), della legge di stabilità 2016, l.208/2015 ha poi previsto la coesistenza del titolo concessorio unico e dei titoli abilitativi di cui alla l. 9/1991 (in tal senso, sent.114/2017).

Ciò premesso, le modalità di conferimento del titolo concessorio unico, nonché le modalità di esercizio delle relative attività avrebbero dovuto essere stabilite, ai sensi dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 133 del 2014, con disciplinare tipo adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico. Tale disposizione è stata però dichiarata illegittima dalla Corte nella parte in cui non prevedeva un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del decreto. Nel frattempo è poi intervenuto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2015, annullato

dalla Corte (sent. 198/2017) in quanto adottato in via unilaterale e autonomamente e direttamente lesivo delle attribuzioni costituzionali della Regione per effetto della precedente declaratoria di illegittimità della norma presupposta. Prima della pronuncia di annullamento, in sostituzione del d.m. 25 marzo 2015, era stato adottato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 dicembre 2016, successivamente modificato dal decreto in esame.

Sulla base di queste premesse, la Corte giudica il conflitto non fondato.

Il d.m. 9 agosto 2017 ha modificato il precedente disciplinare tipo per adeguarlo alle pronunce di illegittimità costituzionale dei commi 7 e 10 dell'art. 38 del d.l. n. 133 del 2014 (sent.170/2017). Tale decreto ha espunto dal precedente ogni riferimento al titolo concessorio unico in esso contenuto, in quanto la sua adozione era avvenuta anteriormente alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del d.l. 133/2014 e quindi senza il coinvolgimento regionale, richiesto in virtù della sent. 170/2017. L'evoluzione della vicenda ha comportato di fatto la parziale rinuncia dello Stato alla chiamata in sussidiarietà originariamente realizzata, con conseguente rimozione del vizio del precedente decreto, laddove venivano regolate unilateralmente anche le modalità di conferimento ed esercizio del titolo concessorio unico.

La sostanziale rinuncia alla chiamata in sussidiarietà per il titolo abilitativo ha determinato l'assenza di una concreta lesione delle attribuzioni costituzionali presidiate dai parametri evocati dalla ricorrente (in tal senso, sent.114/2017).

La chiamata in sussidiarietà prefigurata a livello legislativo in relazione al titolo concessorio unico - conforme alla norma di riferimento come modificata dalla sent. n. 170/2017- non è più attuata dal d.m. 7 dicembre 2016, ma dovrà essere realizzata secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto impugnato. Le censure regionali vengono riferite anche a tale disposizione, che demanda a una direzione generale del Ministero dello sviluppo economico, in coordinamento con altra dello stesso Ministero, di provvedere al coinvolgimento regionale per determinare le modalità di conferimento del titolo concessorio unico. Il coinvolgimento sarebbe garantito solo "a valle", ossia in relazione all'adozione del singolo titolo minerario.

Anche tale censura, secondo la Corte, è destituita di fondamento. Occorre infatti tener conto che alla direzione generale viene conferito specifico mandato di provvedere all'adeguato coinvolgimento regionale, funzionale a «stabilire le modalità di conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 7 dell'art. 38 del d.l. 133/2014, vale a dire la regolamentazione in via generale delle stesse. Peraltro, la disposizione ministeriale censurata va interpretata in coerenza con il dettato legislativo (di cui riproduce il contenuto), che, in virtù della sentenza n. 170 del 2017, impone l'adeguato coinvolgimento regionale proprio per l'adozione del disciplinare tipo.

D'altra parte, il coinvolgimento regionale in relazione al singolo titolo concessorio unico è già previsto altrove, ossia dall'art. 38, comma 6, lettera b), del d.l. n. 133 2014. Per effetto dell'eliminazione dei riferimenti al titolo concessorio unico contenuti nel d.m. 7 dicembre 2016, quest'ultimo finisce per riguardare esclusivamente gli altri titoli minerari. Ciò costituisce motivo di censura della Regione nei confronti del decreto modificativo, a cui viene imputata la regolazione delle modalità di conferimento degli stessi. La relativa regolamentazione, tuttavia, non è contenuta nel decreto censurato, ma in quello precedente, con la conseguenza che non sussiste alcuna lesione delle attribuzioni regionali da parte del d.m. 9 agosto 2017, per cui la censura proposta è infondata e il conflitto di attribuzioni in oggetto risulta non fondato. La Corte dunque

dichiara che spettava allo Stato e, per esso, al Ministro dello sviluppo economico adottare il decreto 9 agosto 2017.